

# Comune di Airasca

Provincia di Torino

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 15/7/2010

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 12/05/2011

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO</b>
1	Oggetto del regolamento	16	Affidamento del servizio
2	Caratteristiche del servizio	17	Requisiti della ditta
3	Modalità di gestione del servizio	18	Caratteristiche dei veicoli
4	Beneficiari del servizio	19	Doveri dell'assuntore del servizio
5	Comportamento e responsabilità degli utenti	20	Vigilanza sul servizio
6	Contribuzione delle famiglie		<b>CAPO IV - NORME FINALI</b>
7	Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie ed esenzione dal servizio	21	Responsabilità in capo al Comune
8	Riscossioni coattive	22	Soggetti con ridotta capacità motoria
	<b>CAPO II - GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	23	Tutela dei dati personali
9	Assunzione diretta del servizio	24	Norme abrogate
10	Modalità di gestione diretta del servizio	25	Individuazione delle unità organizzative
11	Caratteristiche dei veicoli	26	Termine per la conclusione dei procedimenti
12	Attività scolastiche ed extrascolastiche	27	Pubblicità del regolamento
13	Assicurazione dei veicoli - Assistenza	28	Casi non previsti dal presente regolamento
14	Personale addetto al servizio di trasporto scolastico	29	Rinvio dinamico
15	Responsabile del servizio	30	Entrata in vigore

## CAPO I NORME GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta, programmati dalla giunta, alle sedi scolastiche e viceversa per gli studenti delle scuole elementari.
2. Per i bambini delle scuole materne: la Giunta Comunale stabilirà un contributo annuale da erogare agli utenti residenti oltre il raggio di 1500 metri dalla sede della scuola materna.
3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore.

### ART. 2

#### CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
  - a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
  - b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

### ART. 3

#### MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal comune che vi provvede:
  - a) tramite gestione diretta;
  - b) a mezzo del servizio di noleggio con conducente;
  - c) a mezzo di autolinee in concessione;
  - d) a mezzo di altri soggetti come individuati dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

### ART. 4

#### BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:
  - a) gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale;
  - b) gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti scuole site in altri comuni se nel comune manca la corrispondente scuola;
  - c) gli alunni o i bambini residenti in altri comuni, previa regolamentazione dei rapporti fra gli enti in base a quanto previsto dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.
2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al comune, entro il 15 giugno di ogni anno. Qualora tale scadenza cada in giorni festivi o prefestivi, il termine verrà spostato al primo giorno utile lavorativo.
3. Oltre il limite prestabilito possono essere ammesse iscrizioni unicamente nei casi di trasferimento di abitazione da altro Comune. Casi particolari saranno esaminati.

## **ART.5 COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI**

1. I genitori sono responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei figli fino alla salita sullo scuolabus ed assumono in proprio la responsabilità di prelevare il figlio presso i punti da raccolta programmati agli orari stabiliti al termine del servizio, al rientro dalla scuola.

Pertanto il ritiro degli alunni alla fermata dello scuolabus è di competenza esclusiva dei genitori, familiari o loro incaricati, che dovranno assicurare la loro presenza alla fermata stessa.

2. Qualora i genitori ed i familiari non possano garantire tale presenza possono delegare una persona maggiorenne di loro fiducia, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio comunale competente.

3. I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.

4. Gli alunni devono astenersi dal mettere in atto azioni pericolose per la propria o l'altrui incolumità quali: appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, porre le mani nel vano porte o nelle guide dei cristalli, aprire i finestrini, o comunque sporgersi e gettare oggetti dalla vettura.

5. Devono evitare di dare disturbo al conducente rimanendo seduti e occupando correttamente il seggiolino, evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre. Solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita ed avendo cura di non abbandonare effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

6. Gli alunni devono inoltre evitare di danneggiare le vetture. Tutti i danni arrecati dai viaggiatori ai veicoli dovranno essere integralmente risarciti dagli esercenti la podestà genitoriale sugli alunni che hanno arrecato il danno.

7. Gli autisti sono tenuti a segnalare al competente ufficio comunale ogni inosservanza compiuta e l'eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.

## **ART. 6 CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Il servizio di trasporto degli alunni, pur non rientrando fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16), dopo le modifiche apportate alla disciplina IVA dall'art. 2 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, è considerato, ad ogni effetto, servizio commerciale. Conseguentemente, il servizio stesso è assoggettato alla contribuzione delle famiglie le cui tariffe sono determinate dalla giunta comunale in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione secondo i principi stabiliti dall'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

2. A richiesta degli interessati sono accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo i principi stabiliti dall'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.

## **ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE ED ESENZIONE DAL SERVIZIO**

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto in unica soluzione entro il 5 ottobre ovvero in tre rate scadenti il giorno 5 dei mesi di ottobre, gennaio ed aprile.

2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) versamento sul conto del Comune presso il tesoriere comunale;
- b) presso gli uffici comunali mediante bancomat;
- c) al conduttore dello scuolabus se designato ai sensi dell'art. 181 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Non sono ammessi al trasporto, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, coloro per i quali non sono state versate, alle scadenze di cui al comma 1, le contribuzioni.

4. Le somme riscosse dall'economista e dall'incaricato della riscossione sono versate nella tesoreria comunale nel rispetto delle norme di cui al regolamento economico ed al regolamento di contabilità.

5. Nel caso di esclusione dal servizio per recidiva nel comportamento scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; non avrà luogo la restituzione della tariffa del servizio per il tempo residuo.

## **ART. 8 RISCOSSIONI COATTIVE**

1. Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme di cui al "Regolamento per la disciplina generale delle entrate" adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

## **CAPO II GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

### **ART. 9 ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**

1. Se il servizio viene assunto, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lettera a), in gestione diretta, la giunta comunale:

- a) delimita le zone in cui il detto servizio è gestito direttamente;
- b) determina la misura della contribuzione delle famiglie, concede l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che si avvale del servizio.

### **ART. 10 MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**

1. La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico viene svolta:
  - a) con mezzi e personale proprio;
  - b) osservando il calendario scolastico.
2. Gli orari del servizio e la localizzazione dei punti di raccolta sono stabiliti, con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica.

### **ART. 11 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, è acquisita specifica autorizzazione del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

### **ART. 12 ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE**

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:
  - a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
  - b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);
  - c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;
  - d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
  - e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
  - f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati

all'iniziativa.

3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dalla giunta comunale con apposita deliberazione.

4. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

5. Se i veicoli sono utilizzati per le attività extrascolastiche che comportano l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

### **ART. 13 ASSICURAZIONE DEI VEICOLI – ASSISTENZA**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.

2. E' assicurata, sugli scuolabus, l'assistenza di personale idoneo così come previsto dalla nota del ministero della pubblica istruzione n°0443, in data 5 novemb re 1987.

### **ART. 14 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**

1. In caso di gestione diretta ai sensi del presente capo II, al servizio di trasporto scolastico viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica.

2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario dell'A.U.S.L. Durante lo svolgimento del servizio, inoltre, indossa gli indumenti prescritti.

3. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitari di cui al precedente comma 2.

### **ART. 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, nominato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:

- a) dell'assicurazione dei veicoli;
- b) del bollo dei veicoli;
- c) del possesso della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) da parte dei conducenti dei veicoli;
- d) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

## **CAPO III GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO**

### **ART. 16 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il trasporto scolastico a mezzo di altro soggetto idoneo ed abilitato, anche se integrativo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente capo II, è disposto dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di cui all'art. 113 del medesimo T.U..

2. Per l'affidamento del servizio sono rispettate le norme vigenti nel tempo che regolano l'appalto, anche in concessione, dei servizi pubblici.

### **ART. 17 REQUISITI DELLA DITTA**

1. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di noleggio con conducente la ditta deve essere in possesso della prescritta autorizzazione per l'esercizio di tale attività.

2. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di "concessione" la ditta deve munirsi della prescritta "concessione".

3. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni a mezzo di altro soggetto di cui all'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il soggetto stesso deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel tempo.

#### **ART. 18 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso rilevabili dalla carta di circolazione.

2. In assenza del requisito prescritto dal comma 1 può essere prodotta specifica autorizzazione dell'ente concedente la linea e del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

#### **ART. 19 DOVERI DELL'ASSUNTORE DEL SERVIZIO**

1. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, consegna al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:

- a) le caratteristiche dei veicoli;
- b) l'assicurazione dei veicoli.

#### **ART. 20 VIGILANZA SUL SERVIZIO**

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il responsabile del servizio, individuato come al precedente art. 15, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

### **CAPO IV NORME FINALI**

#### **ART.21 RESPONSABILITA' IN CAPO AL COMUNE**

1. L'amministrazione comunale è responsabile dell'incolumità di tutti i trasportati, nel percorso di andata, dal momento della salita sullo scuolabus fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia, e relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dallo stesso con la presa in carico da parte dei genitori o delle persone adulte delegate dagli stessi.

2. Nel percorso di ritorno, in caso di assenza dei genitori o della persona delegata presso il punto di arrivo, sarà compito dell'autista dello scuolabus condurre l'alunno presso il Palazzo Comunale (Comando della Polizia Municipale, altra sede preventivamente individuata dal Comune) in attesa di essere prelevato dai soggetti interessati.

3. In caso di tre successive ed analoghe inadempienze, senza giustificato motivo circa l'obbligo di presa in carico da parte dei genitori o dei loro delegati, l'interessato verrà escluso d'ufficio dal servizio per l'anno scolastico in corso, senza rimborso della tariffa già corrisposta per il servizio stesso.

#### **ART. 22 SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA**

1. Il trasporto dei bambini, degli scolari e degli studenti aventi ridotta capacità motoria può essere assicurato sia contemporaneamente che in forma esclusiva.

2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 è sempre assicurato, nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale.

#### **ART. 23 TUTELA DEI DATI PERSONALI.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive

modificazioni.

**ART. 24  
NORME ABROGATE.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ART. 25  
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono individuate come segue:

Settore Amministrativo-Affari Generali: accoglimento delle domande di iscrizione al servizio;  
Settore Economico Finanziario: riscossione delle tariffe;  
Settore di Vigilanza: controllo sui beneficiari del servizio sullo scuolabus, aventi titolo;

**ART. 26  
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
01	Accoglimento delle domande di iscrizione	30 giorni
02	Uso scuolabus per attività di cui al succitato art.12	30 giorni

**ART. 27  
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni incarica;
- a tutti i responsabili dei settori comunali;
- all'organo di revisione.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli .

**ART. 28  
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

**ART. 29  
RINVIO DINAMICO.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa

sopraordinata.

**ART. 30**  
**ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ..... con atto n. ....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il .....

Data .....

Timbro

Il segretario comunale

.....